

DE' LONGHI S.P.A.

Procedura per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati
(*"PROCEDURA INTERNAL DEALING"*)

Istituita ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 8, lett. *a*), Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 novembre 2008

1. PREMESSA

In considerazione delle disposizioni legislative dettate dall'art. 114, comma 7°, D. Lgs. n. 58/98 (nel seguito "T.U.F.") e dagli artt. 152 *sexies* e ss. del Regolamento Consob n. 11971/99, il Consiglio di Amministrazione della società quotata Dé Longhi S.p.A. (nel seguito "Società") ha approvato la presente "*Procedura per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati*" (nel seguito "*Procedura internal dealing*" o "*Procedura*") che è entrata in vigore in data 1° aprile 2006.

La *Procedura internal dealing* ha sostituito dalla data della sua entrata in vigore il "*Codice di comportamento (internal dealing)*", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 20 dicembre 2002, e pubblicato sul sito internet www.delonghi.com.

All'esito del processo di riorganizzazione interna del Gruppo De'Longhi il Consiglio di Amministrazione della Società ha inteso aggiornare la *Procedura internal dealing* approvando il presente documento che entra in vigore in data 13 novembre 2008.

2. SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI MEDESIMI

Ai fini dell'applicazione della presente *Procedura* sono considerati:

A) Soggetti Rilevanti

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi);
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i Direttori Generali;
- d) i consiglieri delegati delle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, i quali, in particolare, sono individuati nei responsabili delle seguenti aree e funzioni:

- Amministrazione;

- Finanza;
- Pianificazione e Controllo;
- Affari Legali;
- Affari Societari;
- Investors Relations;
- Risorse Umane;
- Internal Auditing;

f) chiunque detenga una partecipazione¹ pari almeno al 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla² la Società.

B) Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

g) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;

h) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera g) che sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

i) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera g);

¹ Il calcolo della partecipazione sociale ai fini degli obblighi di comunicazione deve avvenire in ossequio dei seguenti criteri stabiliti dall'art. 118 del Regolamento Emittenti:

a) sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto;

b) nel calcolo devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

² Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, la nozione di controllo rilevante è quella dell'art. 93 T.U.F.: “[...]sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

- l) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera g);
- m) i *trust* costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera g).

3. OPERAZIONI SOGGETTE AD OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

La presente Procedura deve essere applicata a tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio eseguite dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai medesimi, a qualsiasi titolo, in borsa o fuori borsa, aventi ad oggetto:

- azioni della *Società* (nel seguito “*Azioni*”);
- strumenti finanziari collegati alle *Azioni*³.

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura non sussistono per le seguenti operazioni:

- operazioni il cui importo complessivo non raggiunga **€ 5.000 (cinquemila euro) entro la fine dell’anno**, con la precisazione che l’importo complessivo va calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone strettamente legate a tali soggetti; l’importo degli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazioni di opzioni per la sottoscrizione di azioni;
- operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate;
- operazioni effettuate dalla *Società* e da società sue controllate⁴.

³ Per *strumenti finanziari collegati alle Azioni* si intendono, ai sensi dell’art. 152 *sexies*, comma 1, del Regolamento Emittenti:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le *Azioni*;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle *Azioni* o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle *Azioni* indicati dall’articolo 1, comma 3, T.U.F.;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle *Azioni*, rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla *Società* e gli strumenti finanziari di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera d) ad esse collegate.
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla *Società*, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della *Società*, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti dalla lettera a) alla lettera d).

4. SOGGETTO PREPOSTO

4.1 Il soggetto preposto (nel seguito “*Soggetto Preposto*”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti è il responsabile dell’Ufficio Legale (sostituto: l’addetto agli Affari Societari) che si avvarrà della collaborazione della struttura allo stesso facente capo.

Il *Soggetto Preposto*, i propri collaboratori ed il sostituto sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del paragrafo 4 della presente Procedura fino alla diffusione al mercato.

4.2 E’ compito del *Soggetto Preposto*:

- a) accertare che a tutti i Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai medesimi sia data informativa sui contenuti della presente Procedura;
- b) fornire assistenza ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai medesimi affinché le Operazioni Rilevanti siano comunicate alla *Società* entro i termini e secondo le modalità stabilite dalla presente Procedura;
- c) provvedere al ricevimento delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti ed alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dalla presente Procedura;
- d) curare la conservazione delle comunicazioni sulle Operazioni Rilevanti e di quelle diffuse al mercato;
- e) tenere aggiornato l’Organo Amministrativo della *Società* sulle comunicazioni pervenute e diffuse al mercato.

5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI

Le operazioni sulle *Azioni* e sugli strumenti finanziari ad esse collegate, compiuti dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai medesimi (nel seguito “Operazioni Rilevanti”) devono essere comunicate alla Consob e al pubblico secondo le modalità e i tempi stabilita dalla seguente Procedura:

- A) ▪ *I Soggetti Rilevanti indicati dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 2 comunicano alla Società, nella persona del Soggetto Preposto, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, le informazioni relative alle Operazioni rilevanti (nel seguito “Informazioni”) nel termine di **3 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.***

⁴ Art. 152 *septies*, commi 3 e 4, Regolamento Emittenti.

- La *Società* provvede quindi:
 - a) all'invio delle Informazioni alla Consob, **entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione delle Operazioni Rilevanti**⁵;
 - b) alla pubblicazione delle Informazioni mediante l'invio contestuale di un comunicato **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le Informazioni dai Soggetti Rilevanti**, ai sensi dell'art. 66, comma 2, Regolamento Emittenti.
- B) ▪ Previo accordo stipulato con la *Società* ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 5°, Regolamento Emittenti, i *Soggetti Rilevanti indicati alla lettera f) del paragrafo 2* comunicano alla *Società*, nella persona del *Soggetto Preposto*, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, le Informazioni **entro la fine del quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione**.
- La *Società*, nella persona del *Soggetto Preposto*, provvede quindi, **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le Informazioni** dai predetti Soggetti Rilevanti, alla pubblicazione delle Informazioni mediante l'invio contestuale di un comunicato, ai sensi dell'art. 66, commi 2 e 3, Regolamento Emittenti.

Tutte le comunicazioni alla Consob e al pubblico previste dalla presente Procedura saranno effettuate secondo le istruzioni e sulla base dello schema indicati nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti ⁶.

6. SANZIONI

Le norme della presente Procedura hanno carattere **vincolante** per i Soggetti Rilevanti e costituiscono parte integrante dei doveri e delle responsabilità derivanti dal rapporto dalle stesse instaurato con la *Società o con le sue controllate*.

In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla Procedura *internal dealing*, i provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti dei Soggetti Rilevanti verranno fissati di volta in volta, in relazione alla gravità della

⁵ Ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 1, Regolamento Emittenti.

⁶ Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152 *octies*, comma 7, Regolamento Emittenti.

violazione, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione della Società e con il parere del Collegio Sindacale della Società.

L'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico dei Soggetti Rilevanti dalle disposizioni di legge e regolamentari e descritte nella presente Procedura, può comportare:

a) per la *Società* e per la persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo di comunicazione l'applicazione ai sensi dell'art. 193, comma 1, T.U.F. della "sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro";

b) per i Soggetti Rilevanti le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della *Società* per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

In particolare, nei confronti dei dipendenti della *Società* si applicheranno le sanzioni previste dalla legge e dalla presente Procedura, mentre per i soggetti non dipendenti, la *Società* si riserva di interrompere anche senza preavviso, il relativo rapporto; il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre decidere di comunicare al mercato le eventuali violazioni commesse dai Soggetti Rilevanti.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali (D. Lgs n. 196/03), le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

I Soggetti Rilevanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. n. 196/03 (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) rivolgendosi al *Soggetto Preposto* della *Società*.

8. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura viene inviata in duplice copia:

- agli amministratori e ai sindaci della Società a cura del *Soggetto Preposto*;
- agli altri Soggetti Rilevanti a cura del Direttore del Personale di Gruppo.

E' fatto obbligo ai Soggetti Rilevanti di dare comunicazione della presente Procedura alle Persone strettamente legate ai medesimi⁷.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- rivolgersi al *Soggetto Preposto* in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

La presente procedura potrà essere aggiornata e integrata dal Consiglio di Amministrazione, nel caso si rendessero necessari o opportuni aggiornamenti o integrazioni in esito alla più efficiente attuazione della legge vigente.

Treviso, 13 novembre 2008

⁷ Art. 152 *octies*, comma 10, Regolamento Emittenti.

Spett. le

Ufficio Legale De' Longhi S.p.a
Via L. Seitz , n. 47
31100 TREVISO

Oggetto: **Procedura *internal dealing***

Il sottoscritto [▪] nato a [▪] il [▪] , nella sua qualità di Soggetto Rilevante della società quotata De' Longhi S.p.A., ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob n. 11971/99, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione nonché copia integrale della “*Procedura per l'identificazione dei Soggetti Rilevanti e per la comunicazione delle operazioni effettuate dai medesimi, anche per interposta persona, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati (“PROCEDURA INTERNAL DEALING”)*” e di accettarne il contenuto, impegnandosi a rispettarne le prescrizioni e a darne comunicazione ai soggetti, qualificati ai sensi dell'art. 152 *sexies*, comma 1, lett. d), del Regolamento Consob n. 11971/99, quali Persone strettamente legate al medesimo.

Treviso, _____ 2008

Firma
